



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

29/01/2016

U-ss/533/2016



presso il
Ministero della Giustizia

U-GF/16

Circ. n. 662 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore – bonifica preventiva degli ordigni bellici e valutazione del rischio - risposte della Commissione per gli Interpelli – **Interpelli n.11/2015 e n.14/2015** - invio - prot. CNI n.7

Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, a seguito di istanze pervenute dagli Ordini territoriali.

L'INTERPELLO n.11/2015 rappresenta la risposta al quesito trasmesso dal Consiglio Nazionale in data 12/01/2012 (prot. CNI n.91/2012), avente per oggetto : “*Istanza di interpello – DM 1 marzo*

1974 – *abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore – composizione della commissione d’esame – prot. CNI n.5716* (in allegato).

Riguardo la domanda di chiarire quali sono i titoli di studio necessari per potere essere nominato quale “*esperto in materia di impianti di generazione di vapore*”, ai sensi dell’art.29, comma 1, punto 3), del RD n.824/1927, la Commissione per gli Interpelli – **nella riunione del 17/12/2015** – dopo aver precisato che la riforma sanitaria del 1978 ha soppresso l’associazione A.N.C.C. ed ha trasferito le relative funzioni alle USL, afferma che il Legislatore ha ritenuto che nella Commissione, oltre a 2 componenti laureati in Ingegneria, vi sia un esperto in materia di impianti di generazione di vapore, “*del quale, però, non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio*”.

Ne deriva che – nel momento in cui la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il membro esperto – **“la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione”**.

Per fare questo, occorre tenere conto della professionalità tecnica del componente, “*in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza*”.

Si rimanda comunque alla attenta lettura dell’**Interpello n.11/2015**, prot. 37/0022868 del 29/12/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

La seconda risposta, datata 29/12/2015 (“*risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici*”), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 17/12/2014 (prot. CNI n.7377/2014), avente per oggetto : “*Istanza di interpello – legge 1 ottobre 2012 n.177 – bonifica preventiva ordigni bellici – coordinatore per la sicurezza nei cantieri – attività di valutazione del rischio – contenuto e limiti - richiesta parere*” (in allegato).

Il quesito verteva sul contenuto e sui limiti (anche nella ricerca di dati storici attendibili) della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, incardinato in capo al coordinatore per la progettazione, per effetto delle modifiche recate dalla legge 1 ottobre 2012 n.177 all'art.91 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Precisamente, la Commissione Sicurezza ordinistica da cui è partito l'interpello domandava se la valutazione del rischio sia da intendersi relativa ai rischi derivanti da attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia, se essa sia sempre necessaria e quali siano le forme di collaborazione previste dalla normativa con il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa.

La Commissione per gli Interpelli, **nella riunione del 17/12/2015** (INTERPELLO n.14/2015), opera dapprima una ricognizione della disciplina di riferimento e della data a partire dalla quale le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro acquistano efficacia¹.

Per poi passare alle distinte risposte ai tre quesiti.

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi - alla luce della normativa - deve intendersi riferita alle attività di scavo **di qualsiasi profondità e tipologia**.

La valutazione del rischio deve inoltre sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Allo scopo può essere utile basarsi su una serie di fonti bibliografiche, archivistiche e sulla presenza di infrastrutture strategiche durante la guerra. Ferma restando la eventuale necessità di un'analisi strumentale.

Per poi concludere - riguardo il terzo quesito - che **“non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla possibile presenza di ordigni bellici”**. Anche se vi è un progetto in corso presso il Ministero della Difesa, per la creazione di un *database* geografico.

¹ Successivamente alla pubblicazione dell'Interpello n.14/2015, il Governo ha approvato il decreto-legge 30/12/2015 n.210 (“*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”), pubblicato nella GU 30 dicembre 2015 n.302, il cui articolo 4 - “*Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’Interno e della Difesa*” - al comma 6 stabilisce che : “All’articolo 1, comma 3, della legge 1 ottobre 2012 n.177, le parole ‘sei mesi’ sono sostituite dalle seguenti : ‘dodici mesi’”. Ovvero, il termine menzionato nell’Interpello citato (26/12/2015), deve oggi essere spostato in avanti di altri 6 mesi.

Anche in questo caso, si rimanda alla lettura dell'**Interpello n.14/2015**, prot. 37/0022874 del 29/12/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

Il **GdL Sicurezza** del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, ha approfondito a sua volta la tematica della valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi ed ha prodotto le seguenti osservazioni.

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi è stata introdotta dalla legge 1 ottobre 2012 n.177, che ha aggiunto un nuovo comma (2-bis) all'art.91 del d.lgs. n.81/2008.

La novità normativa indica, come confermato dalla risposta del Ministero del Lavoro contenuta nell'Interpello n.14/2015, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) quale destinatario dell'obbligo della valutazione di tale rischio, il cui riscontro documentale deve essere previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - per effetto dell'art.1, comma 3, della legge n.177/2012 cit. - "acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione" del Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015 n.82, che istituisce l'albo delle imprese specializzate nelle attività di bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici. La **proroga al 27 giugno 2016** si è resa necessaria per consentire al Ministero "di disporre dei tempi necessari al corretto svolgimento del procedimento di iscrizione all'albo e all'attenta verifica dei requisiti di idoneità a operare nel delicato settore della bonifica degli ordigni bellici".

Nel frattempo con l'Interpello n.14/2015 allegato, la Commissione per gli interpelli ha fornito alcuni chiarimenti, indicando chiaramente che il CSP deve rispondere all'obbligo di legge ogni qualvolta in cantiere siano presenti attività di scavo, a prescindere dalla profondità dello stesso, e fornendo un primo elenco di strumenti, basati sui dati disponibili, per la redazione della valutazione in oggetto.

In assenza di tali fonti storiografiche o di altre fonti ufficiali, la Commissione per gli interpelli suggerisce, quale ulteriore mezzo per la valutazione del rischio, l'**analisi strumentale del terreno**; attività che, tuttavia, - preme in questa sede osservare - prevede la necessaria partecipazione della Committenza nell'ambito del

rapporto con le imprese specializzate iscritte all'albo bonificatori e dei relativi aspetti economici. Il GdL Sicurezza auspica quindi che il Consiglio Nazionale intervenga nei confronti dei Ministeri competenti, sia per chiarire gli aspetti relativi al rapporto tra Committenza e Coordinatori, sia per facilitare l'accesso ai database utili alla valutazione preliminare del rischio, quali quelli indicati nell'Interpello n.14/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre comunicato che non è presente una mappatura completa di tutte le aree del territorio nazionale relativa agli ordigni bellici inesplosi, specificando che nel frattempo il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico sul quale registrare tutti i rinvenimenti di ordigni bellici.

Al fine di chiarire ulteriormente i contenuti della normativa, e con il proposito di fornire ai coordinatori per la sicurezza idonei mezzi per una corretta valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, il GdL Sicurezza intende promuovere, nel corso del 2016, ulteriori attività volte alla definizione di precise procedure e istruzioni operative da utilizzare sia durante la fase di valutazione del rischio, sia in seguito all'eventuale rinvenimento nei cantieri, in corso d'opera.

Nell'ambito di queste attività, è prevista anche l'organizzazione di un Convegno Nazionale sul tema, a Bologna, di cui saranno forniti i dettagli e la tempistica in successive comunicazioni.


Si trasmettono quindi gli Interpelli n.11 e n.14 del 2015 e le relative istanze di interpello del CNI, convinti che (anche a distanza di tempo) possano risultare di notevole interesse sia per i coordinatori per la sicurezza, sia, più in generale, per tutti gli operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI (+ allegato) datata 12/01/2012, prot. CNI n.91/2012 ;
- 2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 29/12/2015, prot. 37/22868 (**Interpello n.11/2015**) ;
- 3) Istanza di interpello CNI datata 17/12/2014, prot. CNI n.7377/2014 ;
- 4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 29/12/2015, prot. 37/22874 (**Interpello n.14/2015**) ;
- 5) Art.1 della legge 1/10/2012 n.177.

MC1101Circ

ALL. 1



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

12/01/2012 U-nd/91/2012



/U-MC/12

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività
Ispettiva
interpello@lavoro.gov.it

E p.c.

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Como

Oggetto: Istanza di interpello – DM 1 marzo 1974 – abilitazione
alla conduzione dei generatori di vapore –
composizione della commissione d'esame - prot. CNI
n. 5716

Con la presente si richiede l'autorevole parere della
Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 23 aprile 2004
n.124, su di una questione di utilità generale in tema di
applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro,
sollevata dall'Ordine degli Ingegneri di Como (v. allegato).

Il quesito attiene ai requisiti dei componenti della
commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore prevista dal DM 1 marzo 1974
e ss. mm. (e dall'art.29 del RD 12 maggio 1927 n.824, come
modificato dal DPR 15 novembre 1955 n.1530).

In particolare è dubbio quali siano i titoli di studio richiesti
per poter essere nominato quale "esperto in materia di impianti di


generazione di vapore", ai sensi dell'art.29, comma 1, punto 3), del RD n.824/1927.

Questo in ragione sia delle preminenti esigenze di sicurezza e tutela della pubblica incolumità cui è preordinata la verifica ad opera della commissione di esame, sia del fatto che il membro esperto facente parte della commissione si troverà a dover giudicare candidati in possesso - tra l'altro - della laurea in Ingegneria od in Chimica industriale, con conseguente necessità di padronanza della materia (v., ancora, il documento allegato).

Alla luce di quanto sopra, dato il carattere generale del quesito e la sua utilità per tutti gli operatori del settore, si chiede di voler esprimere motivato parere sulla questione, *specificando i titoli di studio il cui possesso legittima la nomina a membro esperto in materia di impianti di generazione di vapore.*

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Istanza di interpello dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como del 22/12/2011.

MC2812MmLav

Da Ordine Ingegneri Como
A segreteria@ingpec.eu
Data giovedì 22 dicembre 2011 - 17:29

MS Regeli

istanza di interpello ministero del lavoro

Spett. C.N.I.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Trasmettiamo documento in oggetto.

27/12/2011 E-nd/5716/2011

Cordiali saluti,



LA SEGRETERIA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

031 269 810

Allegato(i)

cnl_interpello_ministero_lavoro.pdf (123 Kb)

Prot. 1411
Como, 22 dicembre 2011



Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
via IV Novembre 114
00187 Roma

Oggetto: Interpello al Ministero del Lavoro
Direzione generale attività ispettiva – divisione II
via Cesare de Lollis, 12
Roma
da sottoporre esclusivamente tramite posta elettronica

Spett. C.N.I.,

si sottopone la seguente istanza di interpello alla Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro.

Con riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 1 marzo 1974 e s.m.i (che fissa le norme per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore) che prevede:

- l'istituzione di una apposita commissione d'esame e lo svolgimento di un esame di tipo teorico-pratico da parte dei candidati al conseguimento del titolo di conduttore di generatore di vapore;
- quattro livelli di abilitazione di grado crescente dal quarto al primo, a seconda della potenzialità dei generatori e della complessità dell'attrezzatura per la quale si chiede l'abilitazione alla conduzione;
- che l'esame avvenga davanti ad apposita commissione costituita presso talune Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro;
- che la commissione d'esame sia composta da tre funzionari tecnici nominati ai sensi dell'art.29 del R.D. n.824 del 12 maggio 1927, disposizione secondo la quale due dei tre componenti siano laureati in ingegneria mentre il terzo membro sia un esperto in materia di impianti di generazione di vapore;
- che per il conseguimento del grado più elevato (il primo) i candidati siano titolari tra l'altro anche della laurea in ingegneria o in chimica industriale (art.6);

a seguito del recente avvenimento infortunistico del 25 novembre 2011, incorso a Lallio in provincia di Bergamo, nel quale si è registrata l'esplosione di un generatore di vapore con il coinvolgimento di un addetto alla conduzione di tale attrezzatura, incidente che avrebbe potuto causare la morte di decine di altri lavoratori;

ordine degli INGEGNERI
della provincia di como
22100 Como
via Alessandro Volta, 82
telefono 031.269810
telex 031.301807
www.ordingcomo.org
info@ordingcomo.org

considerata la necessità di

- scegliere gli aspiranti alla conduzione in modo più che selettivo tra quelli che si presentano alle diverse sedute di esami per il conseguimento del titolo anzidetto;
- un aggiornamento normativo in tema di esami per l'abilitazione alla conduzione delle attrezzature a pressione,

con la presente
SI CHIEDE


di voler chiarire quale sia la qualifica di studio richiesta per poter essere nominato componente esperto nella commissione ex D.M. Lavoro del 1 marzo 1974.

In tal senso si voglia chiarire se, ad esempio, un geometra, un perito Industriale o, anche, un laureato in discipline umanistiche, che esprimono professionalità diverse da quelle attinenti l'ingegneria o la chimica, possano prendere parte alla commissione quali membri esperti, tenendo conto che in tale circostanza essi si potranno trovare a esaminare, anche se in forma collegiale, un aspirante alla conduzione in possesso di laurea in Ingegneria o in chimica industriale.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa dell'esito dell'interpello.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
ing. Leopoldo Maralli



ALL. 2

lps.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0022868.29-12-2015

2.2.9.2

Contro
W lyle



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/12/2015

Prot. 37 / 0022868 / MA007.A001.1471

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
04/01/2016 E-usp/7/2016



Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 17/12/2015, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 11/2015

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/12/2015
Prot. 37 / 0022868 / MA007.A001.1471

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare l'istante chiede di sapere "*quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale "esperto in materia di impianti di generazione di vapore", ai sensi dell'art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927*".

Al riguardo va premesso che la commissione d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall'art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede "*Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:*

1) *da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;*

2) *dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;*

3) *da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore*".

Occorre altresì evidenziare che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l'altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e

Commissione per gli Interpellati

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 11/2015

sicurezza e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).

A seguito della cessazione dell'attività dell'A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L., il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il "direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio"....."deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall'A.N.C.C., designato dalla U.S.L. medesima".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell'impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.

Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il "membro esperto", la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L'individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l'esperto è scelto nell'ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PEGARI)

Giuseppe Pegari

segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza <InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it>
Inviato: martedì 29 dicembre 2015 12:54
A: 'Segreteria CNI'
Cc: 'Massimo Ciammola'
Oggetto: Istanze di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008
Allegati: Trasmissione interpello 11-2015.pdf; Interpello 11-2015.pdf, Trasmissione interpello 14-2015.pdf; Interpello 14-2015.pdf

Si trasmettono le risposte ai seguenti interpelli:

1. Abilitazione conduzione generatori di vapore (vs prot. 91/2012 del 12/01/2012);
2. Valutazione ordigni bellici inesplosi (vs prot. 7377/2014 del 17/12/2014).

Il Presidente della Commissione
Giuseppe Piegari

—
Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.

ALL. 3



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-GF/14

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
17/12/2014 U-rsp/7377/2014



Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

GPiegari@lavoro.gov.it

Oggetto: Istanza di interpello – legge 1 ottobre 2012 n.177 –
bonifica preventiva ordigni bellici – coordinatore
per la sicurezza nei cantieri - attività di valutazione
del rischio – contenuti e limiti - richiesta parere

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dalla Commissione Sicurezza degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna.

Il quesito attiene alle conseguenze dell'approvazione della legge 1 ottobre 2012 n.177 (*“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”*), che introduce il nuovo **comma 2-bis** all'art.91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 :

“Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente

provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”.

Il tutto con la particolarità che : “Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n.320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni” (v. art.1, comma 3, legge n.177/2012).

La disposizione di legge introduce quindi importanti novità per il coordinatore per la progettazione, nei cantieri temporanei e mobili.

In previsione della prossima operatività della nuova disposizione relativa alla figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, si chiede allora :

- 1) se la valutazione del rischio di cui alla norma citata sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici ;
- 2) se la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere ;

- 3) quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.

In attesa di un cortese riscontro ai tre quesiti anzidetti, a beneficio di tutti i professionisti e gli operatori del settore, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



MC1911MinLav

ALL. 4

2.2.8.2

Contro


m lps.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0022874.29-12-2015

us est



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

 **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 29/12/2015
Prot. 37 / 0022874 / MA007.A001.1471

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
04/01/2016 - E-usp/6/2016



Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 17/12/2015, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2015

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/12/2015
Prot. 37/0022874/MA007/A001.1471

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:

1. *la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;*
2. *la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere;*
3. *quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.*

Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all'art. 91 il comma 2-bis che prevede "fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2015

redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".

Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012). Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015:

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: *"la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo".*

In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:

- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2015

- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame.

oppure

- attraverso un'analisi strumentale.

La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.

In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Giuseppe Piegari

segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza <InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it>
Inviato: martedì 29 dicembre 2015 12:54
A: 'Segreteria CNI'
Cc: 'Massimo Ciammola'
Oggetto: Istanze di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008
Allegati: Trasmissione interpello 11-2015.pdf; Interpello 11-2015.pdf; Trasmissione interpello 14-2015.pdf; Interpello 14-2015.pdf

Si trasmettono le risposte ai seguenti interpelli:

1. Abilitazione conduzione generatori di vapore (vs prot. 91/2012 del 12/01/2012);
2. Valutazione ordigni bellici inesplosi (vs prot. 7377/2014 del 17/12/2014).

Il Presidente della Commissione
Giuseppe Piegari

—
Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.

L. 1-10-2012 n. 177

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2012, n. 244.

Art. 1

1. Al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'*articolo 28* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'*articolo 89*, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo»;

b) all'*articolo 91* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 104*, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;

c) al comma 1 dell'*articolo 100*, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

d) all'*articolo 104* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'*articolo 91*, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»; ⁽⁴⁾

e) all'*allegato XI*, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescò accidentale di un ordigno bellico inesplosò rinvenuto durante le attività di scavo»;

f) all'*allegato XV*, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innescò accidentale di un ordigno bellico inesplosò rinvenuto durante le attività di scavo».

2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'*articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. ⁽⁵⁾

3. Le modificazioni al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 7*, commi primo, secondo e quarto, del *decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320*, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni. ⁽³⁾

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 6, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*.

(4) Vedi, anche, il *D.M. 11 maggio 2015, n. 82*.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 maggio 2015, n. 82*.